

secondo i piani che saranno stabiliti dal Ministero stesso, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano:

A questo articolo l'onorevole Valli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al 2° e al 3° comma:

« Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero d'agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei fondi.

« Qualora gli interessati non accettino la indennità come sopra depositata, si procederà alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano ».

L'onorevole Valli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

VALLI. Io dirò due sole parole con uno scopo di carattere pratico, e non faccio che una semplice dichiarazione.

La modificazione di questo articolo 4 da me proposta, mi pare ispirata a una logica indiscutibile, perchè basta mettere in relazione il capoverso n. 3 col capoverso n. 4 e dedurre che essa è addirittura violata.

Nel capoverso n. 3 si dà facoltà di ordinare l'occupazione immediata dei fondi che sarebbero esproprianti; quindi facoltà. Si può occupare e si può anche non occupare.

Viceversa, nel successivo capoverso si dice: « fermo intanto il possesso dei fondi presso l'Autorità espropriante »; il che vuol dire dal momento che deve restar fermo il possesso, che l'espropriazione è già avvenuta.

Ora mi pare impossibile che lo stesso onorevole ministro e la Commissione non abbiano a vedere come vi sia contraddizione fra l'uno e l'altro dei due capoversi.

Aggiungo ancora di più: che noi possiamo sopprimerli tutti e due senza alcun pericolo per l'euritmia della legge. Non solo: dico ancora che sarà un vantaggio per lo Stato, perchè se voi espropriate addirittura questi fondi e poi li lasciate amministrare dallo Stato, sarete nella necessità di costituire un'Amministrazione agricola e per di più molto transeunte perchè contemporaneamente o quasi li dovrete mettere all'asta per necessità di cose.

Ora, io direi: sopprimiamo queste due parti: la legge non ne subirà alcun danno. Però, siccome siamo in tema di equo componimento, il ministro e la Commissione potrebbero anche non accogliere i miei due emendamenti.

Mi basta che le osservazioni che io ho fatto restino acquisite agli atti parlamentari, perchè costituiranno una specie di monito presso l'Amministrazione per la maggiore possibile sollecitudine delle espropriazioni; e quindi per mettere in possesso quelle terze persone le quali abbiano ottenuto anche l'aggiudicazione relativa.

Il mio scopo non è stato altro che di chiarire la legge, sia che accettiate o non accettiate i relativi emendamenti.

Io temo, visto anche l'articolo 13, il quale, pure migliorato utilmente dalla Commissione, frenando gli stimoli naturali nel personale d'allargarsi e d'accrescere le proprie funzioni, lascia tuttavia in facoltà del Governo di aumentare il personale medesimo, si rimanga per troppo tempo in possesso dei fondi espropriati, con eccesso di spesa e probabile scarso vantaggio dei terreni posseduti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENZI, relatore. Anzitutto non mi sembra che vi sia la contraddizione logica lamentata dall'onorevole Valli, perchè l'articolo 4 nel primo capoverso dice che il ministro potrà ordinare l'occupazione immediata dei fondi; il secondo capoverso finisce coll'inciso: fermo restando il possesso dei fondi presso l'autorità espropriante. Evidentemente il possesso rimarrà fermo nel caso in cui sia stato assunto dal Ministero; nel caso contrario, non può rimaner fermo un possesso che non si è assunto.

Del resto, mi pare che questo diritto, che si dà al Ministero dell'immediata occupazione dei fondi, non solo non può portare nessun inconveniente, ma sia anche utile ed opportuno, giacchè nell'ultimo capoverso è detto che i piani per i centri di colonizzazione debbono essere preparati dal Ministero. Ora è naturale che il Ministero potrà con maggior agio preparare questi piani quando ha libero l'uso del fondo.

Deve inoltre tener presente l'onorevole Valli che il tempo per stabilire l'indennità a termine della legge vigente, è molto lungo, perchè bisogna andare prima dal presidente della Corte di cassazione, che nomina tre arbitri; questi debbono far la perizia e depositarla; il proprietario ha un termine per le osservazioni, e così via. Durante questo tempo il Ministero, trovandosi nel possesso dei fondi, potrà metterli all'asta, oppure venderli a trattativa privata e l'acquirente a sua volta potrà incominciare la costruzione delle case, con risultato di sol-